

**Propongono:**

***Due importanti iniziative***

1. La richiesta di una normativa regionale per sperimentare ***“Progetti di inclusione sociale in ambiente lavorativo”* delle persone con disabilità complessa.**
2. L'istituzione della figura professionale **"*Mediatore dell’inclusione lavorativa"*** per formare operatori con competenze sia nel campo delle disabilità che nel campo delle imprese e del lavoro. Attualmente è difficile trovare queste competenze in un solo operatore.
3. **Promozione e attuazione di una normativa regionale per sperimentare “Progetti di inclusione sociale in ambiente lavorativo” delle persone con disabilità complessa.**

TARGET

1. Persone con disabilità complessa (disabilità intellettiva e/o psichiatrica) in età lavorativa che presentano:
2. una compromissione delle capacità lavorative tali da non permettere, al momento, un inserimento con sbocco occupazionale;
3. una sufficiente autonomia personale e relazionale per contesto socio/lavorativo;
4. non sono iscritti nelle liste speciali 68/99 presso i centri per l'impiego.

FINALITA’

1. favorire recupero, mantenimento e potenziamento delle abilità relazionali ed operative e delle autonomie personali in continuità con l’inclusione scolastica e formativa;
2. permettere l’acquisizione di un ruolo sociale attivo;
3. favorire una migliore qualità della vita e realizzare percorsi alternativi all’inserimento in strutture protette;
4. ottimizzare l’uso delle risorse.

ATTIVAZIONE

La normativa regionale, al fine di una corretta condivisione del progetto, definirà le modalità di un accordo-quadro territoriale - necessario e vincolante per l’attivazione del progetto – da stipulare tra le Istituzioni pubbliche e le rappresentanze delle parti sociali (imprenditori, sindacati e associazioni delle persone disabili).

I singoli progetti personalizzati di *inclusione sociale in ambiente lavorativo* sono avviati dal Servizio che ha la presa in carico, *previa valutazione* delle capacità e attitudini della persona e delle seguenti condizioni:

1. attestazione del Servizio che esercita la presa in carico, della sussistenza di capacità complessive che possano svilupparsi in attività di inclusione sociale in ambienti di lavoro; tale valutazione dovrà avvenire, di norma, a seguito di percorsi formativi e addestrativi che abbiano evidenziato l’impossibilità di un collocamento;
2. predisposizione del progetto di vita personalizzato (articolo 14 L. 328/00) attraverso la metodologia operativa: ***budget di salute*** che permette di favorire la collaborazione tra servizi sociali e sociosanitari, il coinvolgimento delle realtà del territorio: le famiglie, il volontariato, l’associazionismo, il mondo del lavoro, la comunità civile;
3. concorso alla definizione del programma personalizzato: della persona disabile, della sua famiglia, dell’organizzazione ospitante e delle rappresentanze sindacali, se presenti;
4. individuazione di un ambiente lavorativo idoneo presso molteplici contesti di lavoro: aziende (sotto i 15 dipendenti), enti pubblici, cooperative sociali, organizzazioni no-profit, associazioni di volontariato e altri contesti socio lavorativi che garantiscano un ambiente relazionale accogliente in grado di offrire ruoli sociali adeguati alle esigenze e capacità della persona;
5. accertamento del rispetto delle norme della sicurezza e salute dei lavoratori (decreto legislativo 626/94);
6. disponibilità di una persona dell’organismo ospitante a partecipare attivamente al processo di inclusione, in accordo con le rappresentanze sindacali, se presenti;
7. presenza di attività semplici che consentano una positiva integrazione della persona disabile.

CONVENZIONE

Il progetto si realizza mediante la *stipula di una convenzione* tra l’Ente che ha la presa in carico, l’organizzazione ospitante e la persona inserita nel progetto (o la sua famiglia) L’atto deve indicare:

1. le finalità e i contenuti del progetto (con riferimento al progetto personalizzato allegato alla convenzione stessa);
2. la durata del progetto, la sede, il settore e l’orario giornaliero di permanenza della persona nell’ambiente di lavoro;
3. l’impegno dell’ente ospitante a favorire positive interazioni nell’ambiente di lavoro;
4. l’impegno della persona disabile a frequentare l’ambiente ospitante per il periodo prestabilito;
5. l’impegno del Servizio inviante a stipulare adeguate assicurazioni INAIL e RC e a garantire tramite un *tutor*, il necessario supporto tecnico-psico-pedagogico;
6. l’eventuale erogazione alla persona di un sussidio, quale strumento di incentivo e di promozione dell’autonomia personale;
7. la precisazione che l’inserimento non si configuri in nessun modo come un rapporto di lavoro;
8. la comunicazione da parte del Servizio inviante della stipula della convenzione alla Direzione provinciale del lavoro, al Servizio ispezioni sul lavoro, ai Servizi per l’impiego e alle organizzazioni sindacali;
9. la convenzione si intende tacitamente rinnovata, qualora persista la condivisione del progetto da parte di tutti coloro che l'hanno sottoscritta.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONI

Il monitoraggio periodico del progetto, oltre ad evitare che si verifichino abusi, avrà lo scopo di rendere i programmi coerenti con l’evoluzione della persona, introducendo, se necessario, variazioni che garantiscano tutte le opportunità per il raggiungimento del maggior livello di autonomia e di inclusione sociale possibili, nonché la possibilità di un passaggio a un programma di inclusione lavorativa ex legge 68/99 nelle diverse modalità previste dalla legge stessa. **Le azioni:**

* osservazione e valutazione costante delle dinamiche relazionali, dei processi di apprendimento della persona in ambiente di lavoro;
* momenti programmati di verifica del il tutor del Servizio con il referente aziendale;
* sostegno alla persona e all’ambiente di lavoro;
* sostegno alla famiglia al fine di rielaborare i vissuti e i cambiamenti che l’esperienza comporta;
* invio periodico di report sull’andamento complessivo del progetto a tutti i soggetti coinvolti: Regione, Comuni, ASL, Aziende, Sindacati, 3° settore, Associazioni Disabili.